



Dal 1992 al servizio dei nostri clienti

FINANZA AGEVOLATA

Informatore n. 2 del 17 febbraio 2022

Un nuovo servizio per favorire l'incontro tra le esigenze delle imprese che vogliono sviluppare nuovi progetti e nuove iniziative e l'offerta di strumenti, finanziari e fiscali, che il legislatore mette a disposizione per il perseguimento di tali obiettivi.

In questo informatore segnaliamo due contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, legati all'acquisto di prodotti riciclati (del primo abbiamo già dato notizia con il nostro informatore di finanza agevolata n. 3/2021 del 30 dicembre u.s.).

CREDITO DI IMPOSTA PER PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO

(articolo 26-ter D.L. 34/2019)

Contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti riciclati, fino ad un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario.

CREDITO DI IMPOSTA PER IMBALLAGGI RICICLATI

(articolo 1, commi 73-77 legge 145/2018, DM 14/11/2021 in GU 9/2/2022)

Contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 36% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario.

Destinatari delle seguenti agevolazioni sono **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Invitiamo gli interessati a contattarci inviando una mail a info@nvadvisory.it

CREDITO DI IMPOSTA PER PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO
(articolo 26-ter D.L. 34/2019)

Oggetto dell'agevolazione	<p>Spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di materiali e prodotti da riciclo e riuso:</p> <ol style="list-style-type: none">1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;2. <i>compost</i> di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Soggetti beneficiari	<p>Imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al precedente punto nell'esercizio dell'attività economica o professionale.</p>
Entità dell'agevolazione	<p>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il tetto massimo di spese agevolabili è dunque pari a 40.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Le risorse disponibili ammontano a 10 milioni di euro.</p>
Modalità di ottenimento dell'agevolazione	<p>Per ottenere il credito d'imposta occorre presentare una domanda al Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di una procedura informatica.</p> <p>Le domande possono essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale https://padigitale.invitalia.it <u>a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022.</u></p> <p>Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID.</p> <p>L'istanza telematica, firmata digitalmente, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente ed eventualmente del rappresentante firmatario, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- la descrizione del progetto che ha visto l'impiego dei beni

	<p>agevolabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui sopra; - l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni. <p>Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p><u>Entro 90 giorni</u> dalla data di presentazione delle singole domande di accesso all'agevolazione, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.</p>
<p>Documentazione da allegare all'istanza</p>	<p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese e sull'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto idoneo; 2) documentazione tecnica che attesti le caratteristiche dei prodotti conformi a quelle richieste per l'ottenimento dell'agevolazione; in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) per i beni con contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami : <ol style="list-style-type: none"> a.1) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica <i>in situ</i> del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI; <i>oppure</i> a.2) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN

	<p>ISO 14021; <i>oppure</i></p> <p>a.3) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato;</p> <p>b) per il <i>compost</i> di qualità, la conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i., deve essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.</p> <p>3) fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento;</p> <p>4) (se impresa) dati certificati Registro imprese.</p>
Modalità di fruizione	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del limite annuale di 250.000 euro posto per l'utilizzo dei crediti da quadro RU.</p> <p>Il credito deve inoltre essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
Limiti all'utilizzo	<p>Il credito in commento non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1, comma 73, L. 145/2018 (credito d'imposta del 36% a favore delle imprese che hanno sostenuto spese, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili).</p> <p>Il credito di imposta in commento rientra tra gli "aiuti <i>de minimis</i>".</p>

[\(torna all'indice\)](#)



CREDITO DI IMPOSTA PER IMBALLAGGI RICICLATI

(articolo 1, commi 73-77 legge 145/2018, DM 14/11/2021 in GU 9/2/2022)

Oggetto dell'agevolazione	<p>Spese sostenute nel 2019 e nel 2020 per l'acquisto di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», e con certificazione di conformità alle specifiche UNI 10667-14 o UNI 10667-17;2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:<ol style="list-style-type: none">1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;2) gli imballaggi in legno non impregnati;3. imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta, con contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%;4. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio, con contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%. <p>Per poter beneficiare dell'agevolazione, i prodotti e gli imballaggi suddetti devono possedere i requisiti tecnici indicati, comprovati da idonee certificazioni.</p>
Soggetti beneficiari	<p>Imprese che impiegano i beni di cui al precedente punto nell'esercizio dell'attività economica, a prescindere da forma giuridica, dimensioni, tipologia di attività esercitata.</p>



<p>Entità dell'agevolazione</p>	<p>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 36% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna annualità, per ciascun beneficiario.</p> <p>Il tetto massimo di spese agevolabili è dunque pari a 55.556 euro per ciascuna annualità e per ciascun beneficiario.</p> <p>Le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro per ciascuna annualità.</p>
<p>Modalità di ottenimento dell'agevolazione</p>	<p>Per ottenere il credito d'imposta occorre presentare una domanda al Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di una procedura informatica.</p> <p>Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale https://padigitale.invitalia.it a partire dal 22 febbraio 2022 e fino al <u>22 aprile 2022</u>.</p> <p>Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID.</p> <p>L'istanza telematica, firmata digitalmente, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente ed eventualmente del rappresentante firmatario, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento; b) l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi; c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. <p>Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p><u>Entro 90 giorni</u> dalla data di presentazione delle singole domande di accesso all'agevolazione, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.</p>
<p>Documentazione da allegare all'istanza</p>	<p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da altro

	<p>soggetto idoneo;</p> <p>2) certificazione che attesti le caratteristiche dei prodotti conformi a quelle richieste per l’ottenimento dell’agevolazione;</p> <p>3) copia del documento di identità del sottoscrittore.</p>
Modalità di fruizione	<p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dalla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.</p> <p>A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.</p> <p>Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del limite annuale di 250.000 euro posto per l’utilizzo dei crediti da quadro RU.</p> <p>Il credito deve inoltre essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.</p>
Limiti all’utilizzo	<p>Il credito in commento non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 26-ter, DL. 34/2019 (credito d’imposta del 25% per prodotti da riciclo e riuso).</p> <p>Il credito di imposta in commento rientra tra gli “aiuti <i>de minimis</i>”.</p>

[\(torna all’indice\)](#)